

### Premessa

La sfida nella definizione dell'assetto organizzativo degli Ambiti Territoriali Sociali, rappresenta un'occasione importante per la nostra Regione nel promuovere un sistema di welfare secondo un modello integrato dei servizi sociali, come già sperimentato nell'ambito socio-sanitario, anche con gli altri ambiti della vita sociale. In tal senso si intendono i servizi sociali, sociosanitari e di medicina primaria delle AULSS, servizi per l'abitare, per il lavoro, per la formazione.

L'Ambito Territoriale Sociale, sede principale della programmazione locale e di coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, non potrà prescindere da azioni **sinergiche** e cooperative con le diverse istituzioni pubbliche, del terzo settore e del volontariato, per la piena attuazione dei Leps, per la promozione di politiche efficaci di inclusione sociale e lo sviluppo di percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali.

Un accento particolare dovrà essere considerato nella individuazione dei ruoli di **management**, un ruolo strategico nel cogliere e saper tradurre i mutamenti sociali, i nuovi e complessi bisogni per realizzare programmi rispettosi dei diritti e delle dignità di ogni persona e di ogni comunità.

Si rileva utile, inoltre, cogliere l'occasione nella proposta di legge per l'introduzione di **un sistema dinamico informativo regionale per le politiche sociali**, possibilmente integrato con il sistema informativo sanitario, quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.

Richiamo bozza Legge Regionale	Osservazioni
<p><b>Art. 2 comma 1 lett. b) e c)</b>  <b>Art. 5 comma 1</b>  <b>Art. 8 comma 1 e 2</b>  <b>Art. 16 (Titolo)</b>  <b>Funzione socio-assistenziale</b></p>	<p>Sostituire la dicitura "<u>funzione socio-assistenziale</u>" con la dicitura "<b>funzione sociale e assistenziale</b>".  <i>Si ritiene riduttivo l'utilizzo nella proposta di legge del termine di "Funzione socio-assistenziale" che si propone di sostituire con il termine "funzione sociale e assistenziale", che meglio corrisponde alla finalità, così come sviluppatasi sia a livello normativo che nelle politiche sociali, del sistema degli interventi dei servizi sociali che ricomprende anche interventi di promozione e di attivazione della comunità affinché si faccia generativa e accogliente. Il termine socio-assistenziale richiama ad un nucleo di prestazioni che mal si conciliano con detti processi di welfare generativo.</i></p>
<p><b>Art. 4 - Funzioni della Regione.</b>  <b>Comma 3 lettera e)</b>            La Giunta regionale inoltre disciplina le funzioni necessarie per:            e) la formazione degli operatori del sistema dei servizi sociali, tenendo in considerazione le esigenze di integrazione delle diverse professionalità al fine di rafforzare la crescita di competenze inclusive;</p>	<p>Inserire:            e) <b>la promozione della formazione</b> degli operatori del sistema dei servizi sociali, tenendo in considerazione le esigenze di integrazione delle diverse professionalità al fine di rafforzare la crescita di competenze inclusive;  <i>Ad oggi, la normativa nazionale e le indicazioni ministeriali definiscono i percorsi e le relative competenze dell'assistente sociale, oltre che le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento (si vedano L. n. 84/93 e DPR n. 137/2012). Si ritiene che la Regione possa avere una funzione propulsiva (e non delimitante) in</i></p>

	<i>merito alla promozione di percorsi formativi per i professionisti, da svilupparsi in collaborazione con l'Ordine Assistenti Sociali e le Università, nel rispetto della normativa vigente</i>
<b>Art. 5 - Funzioni dei Comuni. Comma 1 lettera b)</b> b) la rilevazione e l'analisi dei bisogni sociali locali finalizzati a definire azioni e priorità territoriali, anche attraverso l'apporto delle persone e delle famiglie, di altri soggetti della comunità e di altre istituzioni;	Inserire: b) la rilevazione, l'analisi e la <b>valutazione</b> dei bisogni e <b>dei rischi</b> sociali locali finalizzati a definire azioni e priorità territoriali, anche attraverso l'apporto delle persone e delle famiglie, di altri soggetti della comunità e di altre istituzioni; <i>In questa lettera si ritiene di aggiungere, oltre alla rilevazione e analisi dei bisogni sociali, la loro valutazione al fine di definire le priorità. Inoltre, si ritiene che andrebbe integrato in un'ottica preventiva il termine "rischio sociale"</i>
<b>Art. 5 - Funzioni dei Comuni. Comma 1 lettera c)</b> c) la gestione del servizio sociale professionale, del segretariato sociale e del <u>coordinamento degli sportelli</u> dedicati, nonché l'attivazione dei punti unici di accesso nel rispetto della normativa vigente	Da riformulare: c) la gestione del servizio sociale professionale, del segretariato sociale e <del>del coordinamento degli sportelli dedicati</del> , nonché l'attivazione dei punti unici di accesso nel rispetto della normativa vigente <i>In un'ottica di superamento della frammentarietà si ritiene che il PUA possa diventare la porta unica di accesso ai servizi, dove si svolge la funzione del segretariato sociale professionale, andando oltre alla creazione di sportelli dedicati.</i>
<b>Art. 6 Funzioni delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie. Comma 4</b>	Dare continuità alle Aziende Ulss per le materie ad elevata integrazione socio-sanitaria
<b>Art. 9- Ambiti Territoriali Sociali. Comma 6.</b> L'ATS promuove iniziative e servizi con gli ETS, il privato sociale e altri soggetti significativi della comunità locale e sviluppa reti sociali finalizzate alla <u>prevenzione delle forme di esclusione</u> e al sostegno dei cittadini e delle comunità.	Da riformulare: L'ATS promuove iniziative e servizi con gli ETS, il privato sociale e altri soggetti significativi della comunità locale e sviluppa reti sociali finalizzate <del>alla prevenzione delle forme di esclusione</del> <b>all'inclusione sociale</b> e al sostegno dei cittadini e delle comunità. <i>Si richiama il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali per la creazione di un sistema volto alla partecipazione e alla piena inclusione sociale, in un'ottica promozionale e di garanzia dei diritti</i>
<b>Art. 10 - Struttura <u>amministrativa</u> dell'Ambito Territoriale Sociale.</b>	Si propone di sostituire il termine "amministrativa" con " <b>organizzativa/amministrativa</b> " in quanto si fa riferimento all'organizzazione dell'ATS
<b>Art. 10 - Struttura amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale Comma 1</b> 1. L'ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi e programmatori,	Inserire: 1. L'ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi, <b>gestionali</b> e programmatori,
<b>Art. 10 - Struttura amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale.</b>	Da riformulare: <b>All'ATS è preposto un Direttore che provvede ad</b>

<p><b>Comma 2</b> All'ATS è preposto un direttore con responsabilità tecnico-amministrativa e contabile.</p>	<p><b>attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ATS.</b> <i>Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive da essi impartite e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Fra i chiarimenti della giurisprudenza e ministeriali (vedi ministero interno in materia di enti locali), ad esempio non vi è la possibilità di conferire al direttore le funzioni di responsabile del servizio finanziario o altri compiti di natura gestionale, anche se di stretta attinenza alle materie attribuitegli secondo la normativa regolamentare, in quanto vi sarebbe una commistione di ruoli di controllo e di gestione. Sarebbe utile esplicitare la costituzione di uno staff in capo al direttore.</i></p>
<p><b>Art. 10 - Struttura amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale</b> <b>Comma 3</b> Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dell'ATS il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale e il possesso di specifiche competenze professionali <u>in relazione al ruolo da svolgere, preferibilmente in materie sociali</u>, nonché l'iscrizione all'elenco regionale disciplinato dalla Giunta regionale.</p>	<p>Da riformulare: Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dell'ATS il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale, <b>preferibilmente in scienze di servizio sociale</b> e il possesso di specifiche competenze professionali <u>in relazione al ruolo da svolgere, preferibilmente in materie sociali</u> <b>in materia di programmazione, coordinamento e gestione di servizi sociali</b>, nonché l'iscrizione all'elenco regionale disciplinato dalla Giunta regionale. <i>Si ritiene che il Direttore debba avere specifica professionalità sociale e di lavoro di rete con il territorio</i></p>
<p><b>Art. 10 - Struttura amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale</b> <b>Comma 4</b> La funzione di direttore dell'ATS può essere svolta anche da un dirigente o responsabile dei servizi sociali e <u>socio-educativi</u> dei Comuni, previa iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 3.</p>	<p>Da riformulare: La funzione di direttore dell'ATS può essere svolta anche da un dirigente o responsabile dei servizi sociali e <u>socio-educativi</u> dei Comuni, previa iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 3. <i>Non si ritiene utile una specificazione in merito ai servizi socio educativi che sono ricompresi nel sistema dei servizi sociali</i></p>
<p><b>Art. 13 - Il Piano di Zona.</b> <b>Comma 4</b> Il Piano di Zona è approvato dal Comitato dei Sindaci di Ambito mediante accordo di programma, <u>previa concertazione con la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale</u>, di cui all'articolo 15.</p>	<p>Da riformulare: Il Piano di Zona è approvato dal Comitato dei Sindaci di Ambito mediante accordo di programma, <u>previa concertazione con la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale</u>, di cui all'articolo 15. <b>assicurando la partecipazione dei soggetti sociali e della Rete territoriale per la gestione associata dei servizi sociali.</b> <i>Si ritiene che la norma debba prevedere la garanzia di partecipazione dei soggetti sociali (in forma concertativa o alternativamente consultiva) nella</i></p>

	<p><i>programmazione sociale locale, nel rispetto della specificità e dell'organizzazione territoriale. Si ritiene, inoltre, che l'eventuale costituzione della rete territoriale citata al comma 4 art. 13 e prevista all'art. 15, la Giunta Regionale emani delle linee di indirizzo per la sua costituzione e funzionamento, che non siano stringenti e non rispondenti alle realtà locali.</i></p>
<p><b>Art. 14 - La Rete regionale per la gestione associata e <u>l'inclusione sociale.</u></b></p>	<p>Da riformulare: <b>La Rete regionale per la gestione associata e <u>l'inclusione sociale</u> dei servizi sociali</b> <i>Non è chiaro l'utilizzo del termine "inclusione sociale" se si fa riferimento al sistema dei servizi sociali</i></p>
<p><b>Art. 15 - La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale.</b></p>	<p>Da riformulare: <b>La Rete territoriale per la gestione associata e <u>l'inclusione sociale</u> dei servizi sociali</b> <i>Si rimanda a quanto evidenziato nel punto precedente su articolo 14</i></p>
<p><b>Art. 15 - La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale.</b> <b>Comma 1</b> É istituita la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale quale luogo privilegiato di informazione, consultazione e concertazione territoriale per la pianificazione zonale.</p>	<p>Da riformulare: É istituita la Rete territoriale per la gestione associata e <del>l'inclusione sociale</del> <b>dei servizi sociali</b> quale luogo privilegiato di informazione, consultazione e concertazione territoriale per la pianificazione zonale <b>e per la piena realizzazione dell'inclusione sociale.</b> <i>Si rimanda a quanto evidenziato nei punti precedenti su articoli 13 e 14</i></p>
<p><b>Art. 19 - Norme transitorie.</b> <b>Comma 2 lettere a) e b)</b> I Comuni: a) trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, <u>entro dodici mesi</u> dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato; b) comunicano, <u>entro novanta giorni</u> dall'entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all'articolo 9, il nominativo dell'ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS</p>	<p>Si chiede di prevedere tempi congrui per favorire i processi partecipativi nei territori</p>